

UNIVERSITA' AGRARIA DI GALLICANO NEL LAZIO

Provincia di Roma

REGOLAMENTO DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI PRESIDENTE E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 - L'Assemblea generale degli utenti elegge il Presidente e gli 8 (otto) membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2 - Il Presidente partecipa agli utenti, con manifesto da pubblicarsi almeno 35 giorni prima delle elezioni, l'ora ed il luogo di riunione dell'assemblea generale, e l'ora della chiusura delle operazioni di voto.

Art. 3 - Il Presidente partecipa inoltre che le operazioni elettorali dovranno cominciare non prima delle ore 08.00 sotto la presidenza del funzionario, all'uopo designato dall'Assessorato EE.LL. della Regione Lazio e con l'assistenza di quattro scrutatori e di un segretario.

Il Segretario sarà nominato direttamente dal Presidente del seggio tra gli utenti iscritti nella lista.

Art. 4 - Il diritto elettorale è personale, nessun elettore può farsi rappresentare né mandare il suo voto per iscritto.

Art. 5 - Il Presidente, nel manifesto di cui all'art. 2, inviterà, inoltre, gli utenti a presentare le liste dei candidati al consiglio di amministrazione e delle collegate candidature alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione, entro le ore 12,00 del 20° giorno antecedente quello delle elezioni, presso la segreteria dell'Ente che rilascerà apposita ricevuta dettagliando gli atti presentati, l'ora ed il giorno di presentazione.

Con la lista dei candidati deve essere presentato anche il programma amministrativo da affiggersi all'Albo Pretorio presso il Comune.

Nello stesso manifesto inviterà anche gli utenti che vorranno essere nominati scrutatori a presentare apposita domanda.

Art. 6 - Le candidature dovranno essere raggruppate in liste comprendenti un candidato alla carica di presidente ed un numero di candidati alla carica di consiglieri non superiore ad otto e non inferiore a sei e dovranno essere presentate da non meno di 30 e da non più di 60 utenti.

Art. 7 - Possono presentarsi come candidati alla carica di presidente e di consiglieri del consiglio di amministrazione tutti i cittadini di Gallicano nel Lazio iscritti regolarmente nella lista degli utenti e che non siano incorsi in nessuno dei casi previsti dalla legge per l'ineleggibilità.

Ogni candidato non può presentarsi in più di una lista.

Art. 8 - I presentatori debbono essere cittadini di Galliciano nel Lazio iscritti nella lista degli utenti e le loro firme possono essere autenticate oltre che dal Segretario dell'Ente, da tutti i soggetti e secondo le modalità previste dall'art. 14 della legge 21/3/90 n° 53 e sue modifiche ed integrazioni. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita. Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura a presidente e delle candidature a consigliere, autenticate come sopra.

Art. 9 - Il Consiglio di Amministrazione, entro tre giorni successivi a quello di presentazione delle candidature:

- a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;
- b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione di accettazione di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente;
- c) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;
- d) ricusa le liste che contengono un numero di candidati alla carica di consigliere superiore ad otto o inferiore a sei;

Le decisioni del Consiglio sono inappellabili.

Art. 10 - le decisioni di cui all'articolo precedente devono essere immediatamente comunicate al Presidente per la preparazione del manifesto con le liste dei candidati e per l'affissione all'Albo Pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il 10° giorno precedente alle elezioni. Analoga immediata comunicazione deve essere fatta all'Assessore enti Locali della Regione Lazio.

Art. 11 - La Segreteria dell'Ente provvederà alla stampa delle schede nelle quali saranno rappresentate le liste secondo l'ordine di presentazione, nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno composto di sole scritte, il candidato alla carica di Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio, dieci giorni prima delle elezioni, provvederà al sorteggio di n. 4 scrutatori tra gli Utenti che avranno presentato la domanda di cui all'art. 5.

Art. 13 - Concluse le operazioni preliminari, l'unico seggio elettorale predisposto nel luogo dell'adunanza rimarrà aperto fino alle ore 20,00.

Art. 14 - Ciascun utente ha diritto di votare soltanto per un candidato alla carica di Presidente. Può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di presidente prescelto, scrivendone il cognome nell'apposita riga stampata sotto il medesimo candidato a Presidente.

Art. 15 - Compiute le operazioni di cui agli articoli precedenti il Presidente:

- 1°) dichiara chiusa la votazione;
- 2°) accerta il numero dei votanti;
- 3°) procede allo spoglio delle schede dandone lettura, mentre uno degli scrutatori ed il segretario contrassegnano i voti riportati da ciascun candidato alla carica di Presidente e le preferenze riportate dai candidati alla carica di Consigliere, su appositi fogli di scrutinio, rendendoli pubblici. Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata da tre componenti l'Ufficio.

Art. 16 - sono nulle:

Le schede nelle quali l'utente si è fatto conoscere o ha scritto altre indicazioni.

Quelle che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far conoscere il votante.

L'Ufficio pronuncia sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevano intorno alle operazioni, sulla nullità delle schede e proclama l'esito delle votazioni.

Le schede nulle, le bianche, le contestate, le carte relative ai reclami e le proteste scritte, devono essere vidimate almeno da tre membri dell'ufficio ed annesse al verbale. Tutte le altre devono essere chiuse in busta suggellata, firmata dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - il verbale è firmato da tutti i membri dell'Ufficio, alla sua validità però basta la firma del presidente e del segretario.

Copia del verbale dovrà entro tre giorni inviarsi all'Assessorato Enti Locali della Regione Lazio.

Il Presidente entro tre giorni pubblica il risultato delle elezioni e lo notifica agli eletti.

Art. 18 - E' proclamato eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità è eletto il più anziano di età. Alla lista collegata al candidato alla carica di presidente proclamato eletto ai sensi del comma precedente sono attribuiti cinque consiglieri.

I restanti tre consiglieri sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste.

A tal fine si divide la cifra elettorale di ciascuna lista successivamente per 1, 2 e 3, sino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.

Nell'ambito di ogni lista i candidati sono proclamati eletti consiglieri secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

A parità di cifra, sono proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di lista.

Il primo seggio spettante a ciascuna lista di minoranza è attribuito al candidato alla carica di presidente della lista medesima.

Art. 19 - Contro le operazioni elettorali possono gli utenti, entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, ricorrere al Consiglio di Amministrazione che deciderà anche sulle questioni di eleggibilità.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio di Amministrazione non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investito, su istanza degli interessati, il competente TAR.

Il Presidente notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Art. 20 - Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, ricorso al TAR a norma di legge.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità è ammesso ricorso davanti al competente Tribunale civile.

Le decisioni pronunciate in 1° grado dal Tribunale Civile possono essere impugnate innanzi alla corte di Appello, come per legge.

Art. 21 - Il Consiglio di Amministrazione, il TAR, il Tribunale Civile, la Corte di appello, il Consiglio di Stato e la Corte di Cassazione, quando accolgono ricorsi loro presentati, correggono, secondo i casi il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati, coloro che hanno diritto di esserlo.

Art. 22 - Sono eleggibili alla carica di Presidente ed a quella di consigliere tutti gli Utenti. Non possono essere contemporaneamente membri del Consiglio di Amministrazione gli ascendenti e discendenti, il suocero ed il genero, i cognati ed i fratelli. Il Presidente ed i consiglieri proclamati eletti entrano subito in carica.

Art. 23 - per quanto non eventualmente previsto si opererà secondo le modalità previste dalle vigenti leggi elettorali, in quanto applicabili.

Art. 24 - Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del Dipartimento Affari Strategici ed Istituzionali e della Presidenza - Assessorato Affari Istituzionali ed Enti Locali - Uffici Speciali Temporanei di Controllo.